

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 reg.	OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (EX ART. 30 D.LGS. 267/2000) TRA I COMUNI COMPRESI NELLA ZONA SOCIALE N. 4 - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE REG. N. 1223 DEL 08/08/2016-
Data 05.12.2016	

L'anno DUEMILASEDICI il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 18,05 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MARINELLI MARSILIO	X		NUCCI RICCARDO	X	
CODETTI SAMUELE		X	SCAFATI SIMONA	X	
POSTI STEFANO	X		GIURIOLA ROBERTO	X	
GERMANI IVANO	X				
ROSETTI NICOLA	X				
GIULIANI ROBERTA	X				
SERVOLI GIACOMO	X				
BINI WALDIMIRO	X				
Assegnati n. 11	In carica n. 11		Presenti n. 10	Assenti n. 1	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Codetti/

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede il Sig. Marsilio MARINELLI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Claudia BIANCHI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: Giuliani, Servoli, Scafati-

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to R. Tonelli

Il Sindaco pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno relazionando sull'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Considerato che:

- la legge quadro sui servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328 ha istituito un «sistema integrato di interventi e servizi sociali» da realizzarsi mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, mediante la definizione di percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- la finalità perseguita dalla legge consiste nel garantire, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali: il miglioramento della qualità della vita; le pari opportunità; la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza; la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- in osservanza ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, la competenza in materia di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali è attribuita agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato con il coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore (art. 5 D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della l. 8 novembre 2000 n. 328") e di tutte le componenti della società civile;
- il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla l. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l'unità minima di riferimento nell'«ambito» territoriale anziché nel singolo Comune;
- la Regione UMBRIA, con la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 {Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.) ha conferito le funzioni in materia di politiche sociali ai Comuni, stabilendo che siano esercitate con le forme associative di cui all'articolo 30, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Convenzioni);
- nel Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (art. 282) le articolazioni territoriali dei Comuni, corrispondenti al territorio dei Distretti Sanitari, denominate Zone Sociali, sono gli organismi preposti alla gestione associata degli interventi e dei servizi sociali da parte dei Comuni;
- per lo svolgimento in forma associata delle predette funzioni di interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali e l'integrazione con le attività socio-sanitarie, al fine di assicurare l'unitarietà e uniformità del sistema locale, la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi, i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Montecastello di Vibio, San Venanzo e Todi, compresi nella Zona Sociale n. 4 dell'Umbria, istituita con deliberazione del Consiglio Regionale n. 223 del 6 luglio 2002, hanno stipulato ai sensi dell'art. 30 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - la convenzione protocollo n. 9533 del 15 aprile 2016, successivamente modificata e integrata con convenzione Reg. n. 1223 dell'8 agosto 2016;
- la Convenzione suddetta ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata delle attività sociali, che si articolano in azioni sociali, interventi e servizi

- sociali, la definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche; la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività;
- in attuazione di detta Convenzione, i Comuni sopra indicati hanno intrapreso la gestione associata, la strutturazione di un modello organizzativo di servizio sociale a scala di "Zona", la qualificazione della spesa sociale di "Zona" nonché gli acquisti e gli affidamenti dei servizi in forma associata, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizi sociali, di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione, in particolare dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - nella Convenzione sopra citata il Comune capofila si configura quale Ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

Visti:

1. il Programma operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12/12/2014 e del Documento attuativo approvato, da ultimo, con D.G.R. del 21 marzo 2016 n. 285 "POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)9916 del 12/12/2014; Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA) e ss.mm.ii.;
2. il Programma Operativo Nazionale Inclusione Nazionale - Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014-2020";
3. la D.G.R. del 29.12.2015 n. 1633 " POR FSE 2014/20120. Decisione della Commissione C (2014) 9916 del 12.12.2014. Linee di indirizzo sull'Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà";
4. il Documento attuativo approvato, da ultimo, con D.G.R. del 21 marzo 2016 n. 285 "POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)9916 del 12/12/2014; Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA) e ss.mm.ii.;
5. la D.G.R. del 01.08.2016 n. 860, ad oggetto: "Costituzione del Tavolo di governance unitaria, del tavolo tecnico per la task-force regionale e del gruppo di lavoro per la comunicazione in attuazione delle "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) approvati in Conferenza Unificata l'11 febbraio 2016 e del Decreto 26 maggio 2016 "Avvio del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale" (GU n. 16618, luglio 2016). Determinazioni";

Constatato che:

- Il Fondo sociale europeo e i Programmi 2014-20120 costituiscono senz'altro un'ulteriore opportunità per i Comuni della Zona Sociale n. 4;
- la forma associata di gestione apporta maggiore competitività ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e non solo;
- si rende, pertanto necessario e opportuno confermare il modello di gestione dei Servizi Sociali su base associativa ed intercomunale, di cui alla Convenzione in data 15 aprile 2016, successivamente modificata e integrata con Convenzione Reg. n. 1223 in data 8 agosto 2016, con lo scopo di consolidare i rapporti tra Enti Locali, di ottimizzare le risorse, di rafforzare la capacità dei servizi sociali territoriali di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore raggiungendo una migliore collaborazione e integrazione con il sistema dei servizi dell'Azienda USL, di omogeneizzare l'offerta dei servizi alla persona fornendo servizi innovativi e interventi multidisciplinari attraverso la realizzazione di una rete integrata nonché di partecipare in forma associata ai

- bandi europei, nazionali, regionali e di altri soggetti pubblici o privati e farne oggetto di richiesta di finanziamenti, valorizzando, nel contempo, le proprie risorse;
- a tal fine, si rende necessario e urgente modificare e integrare la convenzione vigente in particolare:
- art. 4 "Oggetto", in cui vengono specificati i servizi sociali e socio-sanitari e le attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali,
 - art. 6 "Durata": *la durata della Convenzione, anche al fine di garantire la copertura delle attività fino alla chiusura del programma FSE 2014-2020, è stabilita in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data della stipula della stessa e, quindi, con termine al 31/12/2026,*
 - art. 8 "Comune capofila", in cui si specifica che *"Attraverso la presente convenzione, i Comuni sottoscrittori - mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite per legge - conferiscono al Comune capofila la delega per l'esercizio associato degli interventi e funzioni previsti nel Piano di Zona, indicati nelle tabella 2 e nella tabella 3 dell'art. 4. Il Comune capofila, nei casi e con le modalità previste dalla legge, può rinunciare al ruolo di capofila, ad eccezione dei compiti e delle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali quindi il Comune rimane beneficiario responsabile",*
 - art. 9 "Funzioni del Comune capofila", in cui si indica che *"Tutte le procedure di affidamento a terzi saranno espletate anche nel rispetto degli adempimenti derivanti dalla programmazione e gestione delle risorse FSE. Il Comune capofila, inoltre, ha titolo al subentro nei contratti di fornitura relativi all'oggetto, ancorché attualmente intestati ad altri soggetti. Per gli eventuali subentri, si osservano le procedure di rito in materia di cessione contrattuale. Il Comune capofila, nel predisporre il piano di organizzazione dell'Ufficio del Piano di Zona, oltre ad evidenziare gli oneri direttamente connessi alla gestione dei servizi indicati nella presente convenzione, individua e quantifica le risorse aggiuntive necessarie per la programmazione, il coordinamento, la conduzione, il controllo e l'amministrazione dei medesimi. Gli oneri connessi allo svolgimento di tali funzioni, in particolar modo quelli correlati all'eventuale acquisizione di risorse umane aggiuntive, sono ripartiti tra tutti i Comuni sottoscrittori, applicando il criterio del riparto in base alla popolazione residente,*
 - art. 17 "Aspetti finanziari", in cui si dettagliano le varie fonti di finanziamento, precisando che *"Per quanto riguarda i rapporti finanziari la gestione e il controllo delle risorse FSE si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e a quanto previsto negli specifici accordi di collaborazione tra Comune capofila e Regione Umbria ex art. 15 della L.241/1990 . Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune capofila e da questi amministrati per le finalità convenute, con obbligo di ampia rendicontazione e con stretto vincolo di destinazione",*
 - art. 19 "Modifica/integrazioni² , nel quale è precisato che *"In presenza di situazioni che determinino impatti sulla programmazione regionale e territoriale, la presente convenzione può essere oggetto di modifica. Il comune capofila, nei casi e con le modalità previste dalla legge, può rinunciare al ruolo di capofila, ad eccezione dei compiti e delle attività relative ai servizi che trovano copertura finanziaria con il FSE e per le quali quindi il Comune rimane beneficiario responsabile";*

Visto lo schema di Convenzione nel testo modificato/integrato, che si allega alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 8 novembre 2000 n. 328 e il decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto;
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo testo modificato/integrato della "Convenzione per la gestione della funzione associata in materia di servizi socio-assistenziali (ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000) tra i Comuni della Zona Sociale n. 4 stipulata in data 15 aprile 2016 e successivamente modificata e integrata in data 8 agosto 2016, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la formulazione della Convenzione sopra citata nel testo modificato/integrato ora approvato sostituisce quello precedentemente sottoscritto l'8 agosto 2016 dai Comuni della Zona Sociale n. 4;
4. Di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione di cui si tratta, conferendogli mandato di apportare, in sede di sottoscrizione, le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie od opportune, in base alle osservazioni e prescrizioni della Regione Umbria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con separata votazione palese e con esito unanime

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marsilio MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dott.ssa Claudia BIANCHI

—

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li **14/12/2016**

Il Segretario Comunale Reggente

F.to Dott.ssa Claudia Bianchi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **14/12/2016** al ed è divenuta esecutiva il

- Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

F.to